

COPIA

Studio Legale Pivano  
Associazione Professionale  
Avv. PAOLA PIVANO  
Via Cernaia 30 - 10122 TORINO  
Tel. 011.518.70.57 (r.a.)

GIUDICE DI PACE DI TORINO

Giudice dott. Amendola

COPIA PER  
AVV. LUSSANA

Nella causa RG. 23467/10 promossa da:

ITfor S.r.l., in persona del legale rappresentante ing. Alessandro Ugo, con  
l'avv. Daniele Lussana

-attrice-

CONTRO

ACER ITALY S.r.l., con l'Avv. Marina Cipolletti del Foro di Milano e  
dall'Avv. Paola Pivano del Foro di Torino

-convenuta-

MEMORIA RIEPILOGATIVA

PER LA CONVENUTA ACER ITALY S.r.l.

Come ampiamente argomentato in comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 22.09.10 (al cui contenuto la difesa di Acer Italy si riporta integralmente), **l'oggetto della presente controversia è accertare se la procedura di rimborso del Sistema Operativo predisposta dal produttore ACER sia o meno legittima.**

Come abbiamo illustrato, la risposta a tale quesito non può essere che positiva per quanto andiamo di seguito a sintetizzare e riepilogare.

\*.\*.\*.\*

1) PREMESSA:

ACER ITALY non ha mai negato il diritto al rimborso del software preinstallato "OEM" in capo all'acquirente dei proprio prodotti.

Come si è già ampiamente illustrato alle pg 4 e ss della comparsa di costituzione e risposta, con la sigla "OEM" (*Original Equipment*

200

*Manufacturer*), vengono designati, da parte dei produttori di software, i software e le relative licenze che sono sviluppati appositamente ed esclusivamente per i produttori di hardware e che vengono pre-installati e venduti unitamente al computer fabbricato dal produttore.

Tali licenze “OEM” sono tenute distinte dal quelle “FPP” (Retail) relative ai software, ivi compresi i Sistemi Operativi, venduti in scatola direttamente dai produttori di software attraverso il canale dei rivenditori, separatamente dal computer e ad prezzo notevolmente più elevato: si pensi che, ad es. il costo di Windows Vista Home Basic Service Pack 1 versione FPP (o Retail), posto in commercio da Microsoft, può variare - a discrezione del rivenditore - da € 270,00 a € 69,00 come da doc. 1) già prodotto.

Il diritto al rimborso del sistema operativo che Acer riconosce in favore degli acquirenti dei propri prodotti è tuttavia subordinato alla chiara procedura predisposta dal produttore, come più volte comunicata all'odierna attrice, così come illustrata sul sito [www.acer.it](http://www.acer.it).

\*.\*.\*.\*.

## **2) LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DEL SISTEMA OPERATIVO PREDIPOSTA DA ACER**

Come già ricordato in comparsa di costituzione e risposta, Acer è stata tra i primi produttori di computer nel mondo ad aver messo a punto una procedura veloce per il rimborso del software relativo al Sistema Operativo Windows, procedura che di seguito si riporta (doc.2 fasc conv) e che è - come detto - chiaramente illustrata sul sito Internet dell'odierna convenuta “[www.acer.it](http://www.acer.it)”.

In sintesi: colui che acquista un computer Acer e voglia ottenere il rimborso del software relativo al Sistema Operativo pre-installato in quel computer dovrà, anzitutto, contattare il Call Centre Acer che provvederà a comunicare l'entità del rimborso, evidentemente variabile a seconda della tipologia di prodotto compravenduto.

In secondo luogo, il cliente dovrà spedire ad Acer un modulo (scaricabile direttamente dal sito Acer) in cui si conferma la richiesta di rimborso e spedire successivamente tale richiesta, unitamente al prodotto e al CD del Sistema Operativo, al centro assistenza Acer indicato dall'operatore che provvederà quindi alla rimozione del Sistema Operativo medesimo, nonché alla rimozione dell'etichetta di originalità del software (cd. rimozione del codice COA Microsoft).

Il rimborso viene effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del computer presso la Acer.

Una volta effettuato il rimborso, ovviamente, la garanzia del software del prodotto in questione decadrà automaticamente, come chiaramente illustrato nella procedura.

Il Sistema Operativo e la relativa licenza OEM sono pre-installati nell'hardware e dunque – di fatto – inscindibilmente connessi al computer; è evidente che la loro **rimozione può avvenire solo ed esclusivamente ad opera del produttore, il quale è pacificamente l'unico soggetto legittimato a rimuovere sia il software del Sistema Operativo che il codice COA Microsoft (Certificato di Autenticità), avendo, oltre tutto, l'obbligo di restituirli a Microsoft.**

In particolare, la procedura di rimozione consiste nella disinstallazione completa del Sistema Operativo, nella disinstallazione delle cd. "*partizioni nascoste*", e cioè di quella parte dell'hard disk dove è contenuta la copia del Sistema Operativo eventualmente utilizzabile nell'ipotesi in cui il Sistema Operativo dovesse danneggiarsi.

La procedura si conclude con l'**asportazione del COA** - cioè dell'etichetta adesiva apposta sul *lower case* del *notebook* - che viene rimossa scaldandola con un apposito strumento.

E' chiaro che **in nessun caso può essere consentito all'utente di procedere direttamente alla rimozione del Sistema Operativo e del COA**, posto che qualsiasi soggetto con la specifica competenza tecnica (come nel caso di specie) potrebbe benissimo procedere alla duplicazione (clonazione) del software con conseguente successiva illecita reinstallazione dello stesso su quel computer, ovvero potrebbe decodificare il software, aggirarne le limitazioni tecniche e farne comunque applicazioni non autorizzate o addirittura illegali e ciò renderebbe, altresì, anche il produttore dell'hardware corresponsabile della violazione delle norme sul diritto di autore nei confronti del produttore del software (Microsoft).

La difesa di Acer ha prodotto in giudizio documentazione attestante che la rimozione del cd. COA da parte di soggetto non autorizzato molto facilmente può dar luogo a episodi di **cd. "pirateria informatica"** (cfr. docc. 5 - 6 fasc. Acer) con conseguente grave pregiudizio per i produttori di hardware!

**Ciò a voler tacere del fatto che navigando semplicemente su internet è più che frequente imbattersi in siti e/o forum che illustrano nei minimi**

**dettagli le procedure per duplicare illecitamente ovvero “craccare” il sistema operativo Windows sfruttando proprio le cd “partizioni nascoste” dell’ hardware (aventi funzione di *recovery*).**

E’, infatti, sufficiente inserire nel motore di ricerca di internet le parole “*come duplicare il sistema operativo Windows*” per poter facilmente accedere a procedure che spiegano i cd “trucchi” affinché una persona esperta di computer possa seguire passo passo le istruzioni per duplicare e/o craccare il sistema operativo eludendo in tal modo il contratto di licenza (a pagamento) con Microsoft.

Per quanto sopra, è evidente che, indipendentemente da ogni considerazione sul diritto dell’acquirente-utente a pretendere la disinstallazione e conseguentemente la restituzione del Sistema Operativo del computer acquistato, la facoltà concessa da Acer non può comunque essere di danno ai produttori del software e dell’hardware, esposto il primo al rischio (come appena visto tutt’altro che remoto) di illecite duplicazioni dei propri programmi o di usi illeciti e comunque non consentiti degli stessi, ed il secondo ad interventi impropri sull’apparecchio che possono interferire negativamente sulla funzionalità del computer venduto e quindi sulla garanzia di buon funzionamento, obbligatoriamente rilasciata dal produttore stesso.

Dati tali premesse diviene del tutto irrilevante che altri produttori (es. AsusTEK) contentano (evidentemente a proprio discapito!) la rimozione diretta del COA in quanto è evidente che le procedure predisposte da soggetti terzi in nessun caso possano essere invocate e/o applicate nel caso di specie, oltre tutto quando violano manifestamente diritti di altri.

La rimozione di un Sistema Operativo nel rispetto della salvaguardia dei diritti del produttore è dunque procedura tutt'altro che semplice e non consiste affatto – come afferma controparte – nella sola “semplice rimozione di un adesivo”!.

Evidenziamo peraltro che la piena facoltà, oltre che la discrezione in capo al produttore, di predisporre la procedura ritenuta più consona per garantire il diritto al rimborso, si evince chiaramente proprio dal contenuto del contratto di licenza Microsoft *ex adverso* prodotto (doc. 5) ove, infatti, si legge: “*qualora il licenziatario non le accetti (le presenti condizioni del contratto di licenza n.d.r.), non dovrà utilizzare il software e dovrà contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di restituzione e ottenere il rimborso del prezzo*”.

E' dunque evidente che ciascun produttore - fermo il rispetto del diritto al rimborso in favore dell'acquirente finale - è libero di predisporre la procedura ritenuta più consona per garantire e attuare tale diritto.

Come già ricordato, il giusto compromesso pare, quindi, essere quello di predisporre apposite **procedure** – come quella per cui oggi si discute - **che garantiscano, da un lato, il diritto al rimborso in capo all'utente finale e, dall'altro, il diritto del produttore di evitare usi illeciti del software o danneggiamenti dell'hardware: la procedura di rimborso predisposta da Acer - unica come detto che garantisce la rimozione delle cd. “partizioni nascoste” dell'hardware - è pertanto certamente idonea a salvaguardare entrambi i diritti illustrati, parimenti meritevoli di tutela.**

\*\*\*

**3) INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
BUONA FEDE E CORRETTEZZA CONTRATTUALE**

La società attrice lamenta il fatto che – a suo dire – Acer avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale, ponendo in essere comportamenti vessatori ed ostruzionistici tesi ad ostacolare la richiesta di rimborso avanzata.

L'assunto è totalmente destituito di fondamento per quanto andiamo di seguito ad illustrare.

Ed invero, a seguito della richiesta di rimborso del Sistema Operativo avanzata dall'attrice in data 20.01.2010, Acer rispondeva puntualmente con missiva del 22.01.2010, illustrando chiaramente le condizioni per poter ottenere il rimborso ed invitava l'attore a contattare il *Call Centre* per l'apertura della pratica.

Successivamente, con comunicazione del 11.02.2010 (doc. 3) il responsabile del laboratorio Acer, sig. Diego Sala, provvedeva ad evidenziare a controparte che unico soggetto legittimato alla rimozione del Sistema Operativo era il produttore Acer, invitando nuovamente parte attrice a seguire la procedura illustrata sul sito internet.

Per quanto illustrato al punto che precede, nel caso in esame emerge in tutta evidenza che parte attrice non possa pretendere di rimuovere direttamente il Sistema Operativo, e pretendere il rimborso della licenza, senza utilizzare la chiara procedura predisposta dal produttore.

Appare chiaro come Acer non abbia mai negato il diritto al rimborso del software: **il procedimento da seguire è chiarissimo ed è stato ripetutamente comunicato al legale di controparte.**

Ricordiamo nuovamente che dal contenuto del contratto di licenza Microsoft (doc. 5 ctp) si legge testualmente: *“qualora il licenziatario non le accetti (le presenti condizioni del contratto di licenza n.d.r.), non dovrà utilizzare il software e dovrà contattare il produttore o l’installatore per conoscere le modalità di restituzione e ottenere il rimborso del prezzo”*; ne deriva, come già abbiamo detto, che spetta al produttore stabilire le modalità di restituzione e l’entità del rimborso.

Contrariamente a quanto afferma controparte, nella vicenda per cui è causa, nessuna nullità può essere invocata per apposizione di condizione *“meramente potestativa”* ex art. 1355 c.c.

E’ noto, infatti, che la condizione è *“meramente potestativa”* (e come tale nulla) quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre la condizione si qualifica *“potestativa”* quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cfr. in termini Cass. 23 settembre 2009 n. 20444; cfr. anche Cass. 21 maggio 2007 n. 11774).

La Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui: *“la condizione è meramente potestativa, con conseguente nullità ex art. 1355 c.c., quando l’efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri o apprezzabili motivi e delinea un’alternativa capace di soddisfare anche l’interesse del soggetto obbligato – sicchè l’evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono*



affluire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato -, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio" (Cass. 16 gennaio 2006 n. 728; Cass. 20 giugno 2000 n. 8390; Cass. 25 gennaio 1983 n. 702).

è dunque il criterio distintivo tra condizione potestativa (valida) e condizione meramente potestativa (nulla) è il criterio della serietà o arbitrarietà dei motivi sottesi alla condizione medesima, allora non v'è dubbio che il subordinare il diritto al rimborso del sistema operativo alla chiara procedura standard predisposta dal produttore non è in alcun modo configurabile come condizione meramente potestativa atteso che, se è vero che il verificarsi di essa dipende dalla volontà e dell'attività di una sola delle parti (Acer), **è anche vero che tale accadimento (*rectius*, rispetto alla procedura), lungi dall'essere un mero capriccio del produttore, è assolutamente funzionale per la salvaguardia degli interessi in gioco (evitare illecite e abusive contraffazioni del software) e pertanto configura quel "serio motivo" che la giurisprudenza richiede per la validità della condizione!**

Per le medesime argomentazioni va da sé che nessuna violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale può essere addebitata ad Acer nel caso di specie: la discrezionalità del produttore di predisporre la procedura per l'attuazione concreta del diritto al rimborso è infatti esercitata nel quadro del principio cardine della correttezza e della buona fede.

ed invero, se colui che si accinge ad acquistare un prodotto elettronico abitualmente è solito consultare il sito del produttore del bene medesimo per verificare le caratteristiche tecniche del prodotto desiderato, è ben vero che proprio tramite quel sito lo stesso acquirente può verificare con chiarezza e precisione non solo tutte le caratteristiche del prodotto prescelto (ivi compreso il sistema operativo preinstallato di quel prodotto), ma anche la procedura predisposta dal produttore per ottenere, se del caso, il rimborso di un sistema operativo non gradito.

Poiché - come più volte ripetuto - sul sito Acer è chiaramente illustrata la procedura veloce per il rimborso del software relativo al Sistema Operativo Windows, nessuna violazione del dovere di correttezza o buona fede può essere addebitata ad Acer, uno dei pochi produttori presenti sul mercato che come si ripete - ha predisposto una procedura di rimborso per il software.

Ha precisato peraltro che: *“la clausola generale di buona fede e correttezza contrattuale si specifica nel dovere di **ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte** e si pone come limite di ogni situazione attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto”* (Cfr. Trib. Roma 12 luglio 2009, Massima redazionale 2009; Tribunale di Genova 22 luglio 2008, Massima Redazionale 2009).

Quanto poi alla richiesta di risarcimento danni per asserita violazione dei canoni di correttezza e buona fede, pare superfluo evidenziare non solo che tale danno non sussiste ma che – trattandosi pacificamente di pregiudizio non patrimoniale – lo stesso potrebbe essere riconosciuto unicamente nei casi tassativi previsti dalla legge.

\*.\*.\*.\*

## IL QUANTUM DELLA PRETESA ATTOREA

Per tutto quanto esposto, (che dovrà necessariamente avere quale conseguenza il rigetto totale della pretesa attorea), cautelativamente la difesa di Acer ha contestato la pretesa della IT For anche dal punto di vista del “*quantum debeatur*”.

Infatti, come ricordato, Acer predispone la procedura per il rimborso del Sistema Operativo dato in dotazione con il prodotto Acer e il cui corrispettivo viene comunicato dall'operatore del *Call Centre* al momento della richiesta.

Nell'illustrazione della procedura di rimborso predisposta da Acer emerge chiaramente l'entità del rimborso che varia a seconda della tipologia del prodotto ove è installato il Sistema Operativo (da € 30 a € 90).

Come già ricordato, le modalità di restituzione del rimborso (oltre che l'entità dello stesso) sono rimessi alla discrezionalità del produttore: *qualora il licenziatario non le accetti (...), non dovrà utilizzare il software dovrà contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di restituzione e ottenere il rimborso del prezzo*”. (contratto di licenza)

Come più volte ribadito, le licenze “OEM” (qual'è quella per cui oggi si discute) sono tenute distinte da quelle “FPP” (Retail) relative ai software, ivi compresi i Sistemi Operativi, venduti in scatola direttamente dai produttori di software attraverso il canale dei rivenditori, separatamente dal computer e ad un prezzo notevolmente più elevato.

Il corrispettivo del rimborso della licenza OEM è quindi determinato dal produttore sulla base dei costi di produzione contrattuali pattuiti con

Microsoft ed è - ovviamente - altra cosa rispetto al costo dei software FPP che possono essere acquistati singolarmente e direttamente dai rivenditori, cui prezzo di mercato non può dunque essere assunto a parametro di riferimento.

Per quanto sopra è evidente che la richiesta rimborso pari € 70,31 in nessun caso potrà trovare accoglimento posto che il rimborso della licenza OEM (inscindibilmente connesso al pc) non è comparabile con il prezzo delle licenze FPP (o Retail), licenze commerciabili separatamente dal computer i cui prezzi sono stabiliti direttamente dai rivenditori e naturalmente variabili da rivenditore a rivenditore.

In tale contesto, non essendo l'asserito credito vantato dall'attore né certo, né liquido, né esigibile, è evidente che anche il richiamo al luogo dell'adempimento ex art. 1182 c.c. *ex adverso* invocato si rivela errato e pertanto in nessun caso l'obbligo di rimborso deve necessariamente essere seguito al domicilio della creditrice.

Inoltre, si ripete, in nessun caso può essere chiesto ad Acer di farsi carico delle spese di spedizione del computer posto che tale richiesta (lungi dall'essere una richiesta di riparazione "in garanzia") rappresenta una scelta volontaria e consapevole dell'utente di acquistare un determinato prodotto dotato di uno specifico Sistema Operativo con la conseguenza che la scelta successiva di farsi disinstallare il predetto Sistema Operativo, non può andare a discapito del produttore, qualora successivamente lo stesso utente decida di non sottoscrivere il contratto di licenza.

\*.\*.\*.\*.\*

## LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA

ermo tutto quanto sopra esposto, riteniamo opportuno e doveroso sottolineare nuovamente che la sentenza del Giudice di Pace di Firenze 384 del 28.09.2007 *ex adverso* invocata ha ad oggetto altra e ben distinta fattispecie, ovvero il **rifiuto** da parte di un produttore di computer (nella specie HP) di procedere alla richiesta di rimborso sulla base dell'eccezione (tra le altre) sollevata dalla convenuta di inscindibilità tra hardware e software.

ad avviso di chi scrive, tale pronuncia del giudice di Pace di Firenze (fino ad oggi unica e che com'è noto, **non può comunque costituire precedente vincolante** nel nostro ordinamento) mostra il fianco ad alcune critiche di cui si è già fatto cenno in comparsa di costituzione e risposta.

Secondo il Giudice di Pace di Firenze la compravendita del computer e la licenza d'uso del Sistema Operativo rappresentano due distinti e autonomi contratti ed, in quanto tali, separabili.

In realtà si potrebbe, anzitutto, obiettare che il software del Sistema Operativo OEM, in quanto fabbricato per essere installato su quel particolare hardware, non può essere considerato *sic et simpliciter* autonomo e distinto dal bene nel quale viene inserito.

Conseguentemente, il relativo contratto di licenza (EULA) per l'utilizzo del detto software è collegato funzionalmente al contratto di vendita di quello specifico computer nel quale è inserito.

Entrambi i contratti invero vanno ad inserirsi in un unico schema negoziale finalizzato al soddisfacimento dell'interesse di entrambe le parti: da un lato quello dell'utilizzatore, ovvero soggetto normalmente non dotato di

specifiche competenze tecniche ad installare un Sistema Operativo e, dunque, interessato ad avere a disposizione un prodotto già completo e perfettamente funzionante; dall'altro quello della casa produttrice del computer che commercializza l'elaboratore elettronico completo di software del Sistema Operativo OEM (sulla base di accordi di licenza con la casa madre del software) funzionante e dotato di garanzia.

**i consideri peraltro che il software del Sistema Operativo è una componente fondamentale dell'elaboratore elettronico, senza il quale quest'ultimo non è in grado di operare.**

Per tale motivo e tenuto conto che la maggior parte degli utenti informatici non ha le competenze tecniche specifiche per installare su un computer un Sistema Operativo, i computer sono quasi tutti dotati di Sistemi Operativi reinstallati senza i quali il computer è inutilizzabile ed inservibile.

Diò depone inevitabilmente, a parere di chi scrive, **per un collegamento contrattuale inscindibile che fa sì che ciascuno schema negoziale (vendita del computer e licenza del software) venga concepito e voluto come funzionalmente e teleologicamente collegato in ragione di un apporto di reciproca dipendenza, sicché non appare possibile separare o cindere - senza ripercussioni sull'intero contratto che li incorpora - il contratto di licenza del software dall'operazione di compravendita** (cfr. in dottrina si esprime esattamente in questi termini, P. Sammarco, in nota alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze, in il "Diritto dell'Informazione e dell'informatica", 2008, 68 e ss).

Diò a voler tacere dei problemi inerenti alla **garanzia legale** e di **buon funzionamento** che potrebbero sorgere in ipotesi in cui si dovesse

ammettere l'ipotesi di risoluzione parziale del contratto di compravendita della parte del bene (software del Sistema Operativo) non utilizzato.

Per contro, come già evidenziato, il **Giudice di Pace di Luneville (Francia Jude de Proximité)**, con sentenza resa in data 13.07.2007, e già prodotta in causa (cfr. doc 6), ha respinto la domanda dell'utente finale che aveva acquistato un notebook in un grande magazzino al prezzo di € 849,00 ed aveva chiesto il rimborso del controvalore del software.

Il giudice francese ha motivato la decisione sulla base del fatto che l'utente finale ben sapeva cosa stava acquistando e dunque era perfettamente allorché delle **caratteristiche tecniche del bene (e del relativo software) pre-installato e ne aveva accettato la specificità, anche con riferimento al Sistema Operativo**, caratteristiche che peraltro erano chiaramente segnalate nel materiale informativo e promozionale e perfino sull'apparecchio stesso.

A tale proposito va evidenziato che se davvero l'attrice, società addirittura operante nel campo dell'informatica, avesse voluto acquistare un computer privo del Sistema Operativo Microsoft e degli altri software pre-installati, ben avrebbe potuto acquistare un altro notebook rispetto al modello prescelto (Aspire ONE), quale, ad esempio, altri modelli commercializzati, sempre da Acer, ove è installato il Sistema Operativo GNU / Linux (doc. ), ovvero lower case vuoti.

In altri termini: se l'utente decide di acquistare un particolare notebook ove è chiaramente illustrato e pubblicizzato un dato Sistema Operativo preinstallato (come detto, componente fondamentale del computer) non può successivamente dolersi della presenza di quel

istema Operativo e pretenderne pertanto la rimozione con conseguente diritto al rimborso.

iversamente ragionando si giungerebbe all'assurdo di consentire acquisto di un bene per poi snaturarlo completamente, privandolo così di una o più delle sue componenti essenziali e poi di ridurre il prezzo originario per mera decisione dell'acquirente.

alga in proposito il seguente esempio: un soggetto decide di acquistare una autovettura Ferrari, pretendendo tuttavia di sostituire dopo l'acquisto il motore di quel tipo di auto con quello di una Porche chiedendo il rimborso del prezzo del motore originario.

è evidente che tale richiesta non può essere considerata in alcun modo legittima, né potrebbe mai trovare accoglimento.

nel caso in esame, la società attrice ha consapevolmente scelto il tipo di notebook da acquistare (Aspire One); lo ha acquistato ben sapendo che sul prodotto era installato il sistema operativo Microsoft salvo poi, decorso un mese dall'avvenuta consegna del bene prescelto, richiedere il rimborso del Sistema Operativo documentando la predetta operazione addirittura con tanto di documentazione fotografica!.

\*.\*.\*.\*.\*

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

come dichiarato dalla stessa controparte, parte attrice è società che esercita la propria attività nel campo della consulenza sistemistica ed informatica e dunque, si presume, conosca perfettamente le caratteristiche tecniche del prodotto che avevo deciso di acquistare.



In tale contesto la domanda della ITfor S.r.l. pare essere manifestamente strumentale: poiché Acer (così come altri produttori) commercializza altri tipi di computer contenente il Sistema Operativo Linux, senza software né accessori, l'odierna attrice avrebbe potuto orientare la propria scelta su altro prodotto.

In tale contesto, premesso che l'odierna convenuta non ha mai negato il diritto alla disinstallazione del sistema operativo, è evidente che la procedura predisposta da Acer per garantire comunque ai propri clienti il rimborso del Sistema Operativo, deve ritenersi assolutamente legittima in quanto da un lato, garantisce comunque il diritto di questi ultimi a non farsi imporre sistemi operativi non graditi e, dall'altro, tutela il produttore dai più che evidenti rischi di usi illeciti e distorti del software e hardware.

Per tutto quanto sopra illustrato è evidente che la domanda attrice dovrà essere respinta in quanto infondata.

\*\*\*\*\*

TUTTO CIO' PREMESSO, ACER ITALY S.r.l., come sopra rappresentata e difesa insiste per l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito, *contrariis rejectis*, così giudicare.

- Nel merito:
- respingere le domande svolte dalla ITfor S.r.l. nei confronti di Acer Italy in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.
- In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione delle prove per test sui seguenti capitoli di prova.

- 1) VERO CHE Acer, una volta rimossa l'etichetta COA di Microsoft (certificato di Autenticità), deve restituire tale etichetta alla stessa Microsoft unitamente al Sistema Operativo OEM disinstallato.
- 2) VERO CHE il Sistema Operativo pre-installato può essere duplicato dall'utente e successivamente reinstallato sullo stesso computer.
- 3) VERO CHE un utente di medio/bassa preparazione tecnica può clonare il disco interno per ricaricare il software del Sistema Operativo sullo stesso computer.
- 4) VERO CHE il *Call Centre* Acer ha istruzioni di precisare che, per ottenere il rimborso del Sistema Operativo, è indispensabile che il computer venga spedito a cura dell'utente presso i laboratori Acer autorizzati.

Con riserva di integrare i capitoli, si chiede comunque prova contraria su quelli dedotti ed ammessi della controparte.

Si indicano a testi:

Sigg.ri Diego Sala e Vincenzo Grimaldi c/o Acer Italy S.r.l. via Lepetit 40 Lainate.

Milano - Torino, 28 Gennaio 2011

Avv. Marina Cipolletti

Avv. Paola Pivano

La presente copia trasmessa via fax è conforme all'originale ai sensi della  
Legge 7/6/1993 n° 183.

(Avv. estensore)

Avv. Marina Cipolletti



(Avv. ricevente)

Avv. Paola Pivano

